

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA	SENTENZA	72	2018	RESPONSABILITA'	26/03/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

dott. Donato Maria Fino

Presidente

dott. Marco Pieroni

Consigliere relatore

dott. Massimo Chirieleison

Consigliere

Uditi nella pubblica udienza del 14 febbraio 2018, con l'assistenza del Segretario signor Gerardo Verdini, il relatore Consigliere Marco Pieroni, il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Beccia Attilio e l'Avv. Prof. Sandro Mainardi per i convenuti signori (...)

visto l'atto di citazione depositato in data 6 giugno 2017;

visti gli altri atti e documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44744/R R.G. promosso su richiesta della Procura regionale nei confronti dei signori (...) tutti rappresentati e difesi, come da procura speciale a margine del presente atto, dall'Avv. Prof. Sandro Mainardi (c.f. MNRSDR67L05A944Y – PEC mainardi@ordineavvocatibopec.it – tel. 051.584559 - fax 051.220134), presso e nello studio del quale eleggono domicilio in Bologna alla Via Garibaldi 1.

MOTIVAZIONE

1. Con atto depositato il 6 giugno 2017, la Procura regionale citava i signori (...) per sentirli condannare a pagare, a favore dell'Azienda (...), la somma complessiva di euro 222.609,97, con la ripartizione in pari quote del carico risarcitorio nei confronti dei medesimi convenuti, in quanto tutti operanti nella veste di consiglieri di amministrazione *pro tempore* (...), o quella diversa che la Sezione riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno sofferto dall'Ente di appartenenza *pro tempore*, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento dell'amministrazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento integrale delle spese del presente giudizio.

2. Risulta dagli atti che in data 26 febbraio 2016 il dott. (...), ente pubblico economico della Provincia di Rimini costituito al fine di gestire e incrementare l'edilizia residenziale pubblica dei comuni del territorio, giusta legge regionale E.R. n. 24/2001, presentava una notizia di danno specifica e concreta e documentazione a supporto della medesima.

Analogha *notitia damni* veniva trasmessa alla Procura regionale dal Presidente *pro tempore* del Collegio dei revisori dell'(...) con missiva del 5 marzo 2016 e allegato verbale dell'organo di controllo interno del 29 febbraio 2016.

2.1. La nomina del dott. (...), come previsto dall'art. 18 dello Statuto del predetto Ente, è avvenuta giusta delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "C.d.A.") di (...) n. 17/2006. Il predetto Consiglio di Amministrazione di (...) ha, con propria delibera n. 16/2006, previsto la figura del direttore generale, introducendo la stessa nell'organigramma aziendale e, da allora, affidando al dott. (...) la gestione operativa dell'Azienda.

L'originario incarico di direttore generale è stato formalizzato con contratto a termine, per un quinquennio, dall'1.02.2006 all' 1.09.2011 (cfr. citata delibera C.d.A. n. 17/2006). Alla scadenza, l'incarico è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, per il successivo quinquennio, ossia fino al 30.08.2016 (cfr. delibera del C.d.A. n. 35/2011).

Con delibera del C.d.A. di (...) n. 27 dell'8.08.2014, il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il (...) è stato risolto dal datore di lavoro "per giusta causa", con effetto immediato.

2.2. Il recesso datoriale è stato impugnato dall'interessato dinanzi al Giudice Unico del Lavoro di Rimini con domanda avente il seguente *petitum*: "*previo accertamento del carattere discriminatorio/ritorsivo del recesso datoriale, dell'assenza di giusta causa e del mancato rispetto delle garanzie procedurali previste dall'art. 7, legge n. 300/1970, in via principale, condannare (...) a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e nella sua funzione di Direttore Generale, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in subordine, previo accertamento dell'assenza di giusta causa e della violazione dell'art. 7, legge n. 300/1970, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto persa sino alla scadenza del suo incarico dirigenziale (30.8.2016) di complessivi euro 200.977,50, ovvero a quella anche maggior somma risultante dovuta in ragione dei titoli esposti, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con rifusione delle spese di giudizio. In detta subordinata ipotesi, condannare la convenuta al pagamento delle spettanze di*

fine rapporto comprensive di TFR come risultanti dalla busta paga del mese di settembre 2014”.

Il dott. (...) ha denunciato il carattere ritorsivo del licenziamento, nonché l'illegittimità in assenza della dedotta "giusta causa" ed anche in quanto adottato in violazione della procedura prevista dall'art. 7 legge n. 300/1970.

2.3. Di seguito il resoconto dell'intera vicenda processuale.

Il Giudice Unico del Lavoro di Rimini - adito ex art. 1, comma 47, legge n. 92/1992 -, con ordinanza del 7.1.2015 resa all'esito della fase accelerata, ha accertato la violazione, da parte del C.d.A. di (...), dell'obbligo di previa contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 7, l. n. 300/1970, con condanna di (...) al risarcimento del danno nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto per complessivi euro 8.039,10 lordi, oltre a spese di lite, per complessivi euro 3.026,00, e ad euro 379,50 con IVA CPA.

Si riporta uno dei passaggi motivazionali salienti della pronuncia: *“...risalta peraltro in questa sede l'illegittimità del licenziamento ontologicamente disciplinare irrogato dalla datrice di lavoro senza previa contestazione dell'addebito in palese violazione della specifica normativa prevista in proposito dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 300/1970: garanzie procedurali queste ultime che secondo la giurisprudenza di legittimità risultano applicabili anche alla ipotesi di licenziamento del dirigente in tutti i casi nei quali il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso comportamenti suscettibili di fare venire meno la fiducia che è alla base di ogni proficua collaborazione lavorativa (Cass. Sezioni Unite n. 7880 del 30\03\2007)”.*

Il predetto provvedimento giudiziale della fase accelerata è stato oggetto di opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012, da parte del dott. (...)

Con sentenza n. 201 del 9.07.2015, il Giudice Unico del lavoro della fase di opposizione ha ribadito l'applicabilità alla fattispecie concreta del disposto di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3, nonché della

"disciplina di diritto comune in relazione al recesso *ante tempus* dal contratto a tempo determinato" e ha condannato (...) al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato (dedotte le otto mensilità già riconosciute con l'ordinanza opposta e già corrisposte) per complessivi euro 136.664,70, oltre alle spese di lite per complessivi euro 7.800,00, euro 7.200,00 per compensi professionali, spese forfettarie ed accessori come per legge.

In sentenza si è dato, altresì, atto che (...) non ha contestato la censura mossa *ex adverso* di illegittimità del licenziamento del (...) per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Si legge, infatti, nella parte motiva: *"Non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, la datrice di lavoro abbia inteso recedere dal rapporto di lavoro con il dirigente per "giusta causa", come risulta testualmente sia dalla delibera n. 27 dell'8.8.2014, sia dalla relativa comunicazione al (...) avvenuta con racc. a.r. dell'11.8.2014, e ponendo in essere, pertanto, un licenziamento di natura disciplinare. Giova poi osservare che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204/1982, la quale, riconoscendo la natura ontologicamente disciplinare dei licenziamenti intimati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ha dichiarato l'illegittimità dei commi 1, 2, 3 dell'art. 7, St. Lav. "interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla norma legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro", detta disciplina garantista trova applicazione anche ai licenziamenti intimati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo nell'ambito della c.d. libera recedibilità. Per quanto più segnatamente attiene ai licenziamenti dei dirigenti, la giurisprudenza consolidatasi a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione 30.3.2007, n. 7880, come correttamente rilevato dal primo giudice, ritiene ormai pacificamente applicabili anche in tali ipotesi le garanzie procedurali dettate dall'art. 7, commi secondo e terzo, legge n. 300/1970, a prescindere dalla specifica collocazione che il dirigente assume nell'impresa - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la*

fiducia. La stessa pronuncia delle Sezioni unite ha, peraltro, chiarito che dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedurali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso. [...] Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ne discende che, essendo nel caso di specie pacifica e non contestata in sede di opposizione l'illegittimità del licenziamento in questione per violazione delle garanzie di cui all'art. 7, commi 2 e 3, legge n. 300/1970, rimane assorbita ogni questione relativa all'assenza della giusta causa del licenziamento (che, come detto, costituisce la ragione posta dal datore di lavoro a base del recesso dal rapporto lavorativo), atteso che l'accertamento di tale motivo di illegittimità condurrebbe, nell'ambito del licenziamento dirigenziale, alle medesime conseguenze che derivano dalla rilevata inosservanza procedimentale. [...] A tal proposito giova rilevare che, ove si accerti che il recesso datoriale ante tempus dal contratto a tempo determinato è privo di giustificazione (ipotesi cui, per quanto sopra considerato, è pienamente assimilabile il licenziamento del dirigente senza osservanza delle garanzie di cui all'art. 7, commi 2 e 3, St. Lav.), il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto (Cass., Sez. Lav., 29.10.2013, n. 24335 e Cass., Sez. Lav. 25.2.2014, n. 4648, entrambe correttamente richiamate dall'opponente e riguardanti ipotesi di licenziamento proprio di dirigenti assunti con contratto a termine). Conclusivamente, l'ordinanza opposta va riformata nella parte in cui, rilevata correttamente l'inosservanza delle garanzie di cui all'art. 7, commi 2 e 3, St. Lav. per non aver la datrice di lavoro contestato l'addebito, ha poi errato nel ricollegare a tale inosservanza le conseguenze di cui all'art. 18, comma 6, St. Lav. come modificato dall'art. 42, legge n. 92/2012. Deve, quindi, accogliersi la domanda del dirigente licenziato volta ad ottenere il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto, pari ad euro 136.664,70, somma lorda corrispondente alla retribuzione mensile dell'opponente di euro 8.039,10 per le 25 mensilità intercorrenti dalla data del licenziamento (8.8.2014) alla data di

scadenza del contratto a termine (30.8.2016), decurtate tuttavia le 8 mensilità già corrisposte da (...) in esecuzione della opposta ordinanza, come riconosciuto dallo stesso opponente all'udienza dell'11 giugno 2015 [...]”.

Infine, con sentenza n. 2 del 7.01.2016, la Corte d'Appello di Bologna, (passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria della Corte d'Appello di Bologna, controversie del lavoro, del 30.5.2016) ha rigettato il reclamo di (...) avverso la sentenza n. 201/2015 del Giudice Unico del Lavoro di Rimini della fase di opposizione ed ha condannato, altresì, l'azienda pubblica a rifondere le spese di lite. Di seguito il passaggio motivazione rilevante per l'odierna rappresentazione dei fatti: *“Nel caso di specie risulta pacificamente che il licenziamento sia illegittimo in quanto avente natura ontologicamente disciplinare e non preceduto dalla contestazione degli addebiti: ne discende che, essendo il recesso intervenuto in un rapporto di lavoro a tempo determinato, nella liquidazione del danno non si può che fare riferimento alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito laddove avesse potuto prestare la propria attività fino alla scadenza del contratto (cfr. Cass. 24335/13 "Nei contratti di lavoro dirigenziale a tempo determinato, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, e in mancanza di una diversa previsione nel contratto individuale, il risarcimento del danno dovuto va commisurato all'entità dei compensi retributivi che sarebbero maturati dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto, mentre non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato"; cfr. in precedenza, sempre con riferimento al licenziamento del dirigente a tempo determinato Cass. 14637/99). In senso contrario non vale obiettare, come sembra argomentato a pag. 14 del reclamo, che nella presente fattispecie dovrebbe ritenersi "pacificamente acquisita al processo" la giusta causa posta a fondamento del licenziamento e che, conseguentemente, il parametro di liquidazione del danno subito dovrebbe essere ridotto a quello di cui all'art. 18, comma 6, l. 300/70: in realtà, con specifico riferimento al rapporto di lavoro dirigenziale, il Supremo Collegio ha ripetutamente chiarito che nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente non preceduto dalle garanzie procedurali di cui all'art. 7, commi secondo e terzo, l. 300/70 [...] preclude la*

possibilità di valutare le condotte causative del recesso” (cfr. da ultimo, Cass. 2553/15, cfr. in precedenza in senso conforme Cass. SS.UU. 7880/07 Cass. 897/11); l'applicazione del principio di diritto richiamato alla presente fattispecie impone di ritenere tout court l'illegittimità del licenziamento senza che la fondatezza o meno delle ragioni poste a fondamento del licenziamento possa incidere sulla misura della liquidazione del danno; il rapporto di lavoro dirigenziale, infatti, sfugge al disposto di cui all'art. 18, commi dal 2 al 10, l. 300/70 nel testo modificato dall'art. 1, comma 42, l. n. 92/12 con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcun interesse all'accertamento della sussistenza ovvero insussistenza della giusta causa di licenziamento non avendo tale accertamento alcuna conseguenza giuridica per le parti [...]”.

Con specifico riguardo alla condanna integrale alle spese di giudizio di (...), senza compensazione alcuna tra le parti, il giudice di secondo grado ha precisato che: *“la reclamante è risultata, all'esito del giudizio di opposizione, soccombente rispetto alla domanda principale di accertamento dell'illegittimità del licenziamento: vale evidenziare che secondo l'orientamento espresso dal Supremo Collegio tale domanda costituisce il presupposto cui ricollegare, nel caso di specie, gli effetti della tutela reale di cui all'art. 18, comma undicesimo, l. n. 300/70 nel testo modificato dall'art. 1, comma 42, l. n. 92/12 nel caso di discriminatorietà dello stesso ovvero gli effetti della tutela obbligatoria di diritto comune in ragione dell'apposizione del termine al contratto di lavoro fra le parti (sull'identità della domanda e sulla differenza di tutele ricollegabili all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento cfr. Cass. 14486/01 e successivamente in senso conforme Cass. 12579/03). Ne discende che l'attribuzione a pieno carico della reclamante delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado risulta pienamente condivisibile da questa Corte in ragione della soccombenza della reclamante rispetto alla domanda principale svolta dal lavoratore ed alla rinuncia ad alcune delle conseguenze ricollegabili all'accoglimento di tale domanda [...]”.*

2.4. Alla luce di quanto precede, la Procura regionale notificava un invito a dedurre ai signori (...). I chiamati hanno presentato deduzioni in comune e allegati documenti, pervenuti all'ufficio requirente in data 2.2.2017, e non hanno richiesto audizione di garanzia.

2.5. La Procura regionale non ha ritenuto superate le contestazioni di responsabilità amministrativo-contabile formulate in sede di invito a dedurre.

3. La Procura ha vagliato la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

3.1. In primo luogo, la Procura ha evidenziato la natura di ente pubblico economico di (...) di Rimini.

Difatti, la legge regionale Emilia-Romagna n. 24 dell'8.8.2001, all'art. 40, comma 1, dispone che: *“Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati in enti pubblici economici alla data di entrata in vigore della presente legge, con la denominazione "Azienda (...)seguita dal nome della Provincia”.*

Ebbene, ha soggiunto la Procura, con particolare riguardo alle controversie aventi ad oggetto la responsabilità amministrativo-contabile degli organi e dei dipendenti degli enti pubblici economici, la giurisprudenza delle Sezioni unite ha da tempo superato l'indirizzo inaugurato con la decisione n. 4244/79 e seguito sino alla pronuncia n. 9780/98 (secondo il quale si sarebbe dovuto segnare un confine tra l'attività di diritto privato e quella autoritativa di diritto pubblico, la prima rientrando nella giurisdizione dell'A.G.O., la seconda in quella di questa Corte), per aderire ad un orientamento che afferma l'esistenza della giurisdizione contabile indipendentemente dal quadro pubblico o privato dell'attività produttiva di danno (Cass., civ. Sez. Un., nn. 8492/2011, 3367/2007, 14102/2006, 15458/2007, 14101/2006, 19667/2003). In tal senso, cfr. Corte conti, sez. giur. Campania, n. 635 del 14.12.2016.

3.2. Quanto all'illiceità amministrativo-contabile delle condotte adottate dai componenti *pro tempore* del Consiglio di amministrazione dell'(...) di Rimini, la Procura ritiene che i comportamenti oggetto di contestazione sono riconducibili all'adozione - all'unanimità e su proposta del Presidente -, alla comunicazione ed alla esecuzione della delibera n. 27 dell'8.08.2014, con la quale il contratto di

lavoro subordinato a tempo determinato stipulato dall'(...) con il dott. (...), giusta incarico dirigenziale conferito con delibera n. 16/2006 (dal 1.02.2006 al 1.09.2011 e rinnovato per un ulteriore quinquennio senza soluzione di continuità con delibera n. 35/2016), è stato risolto dal datore di lavoro "per giusta causa", con effetto immediato. Tutte le pronunce giurisdizionali sopra esposte hanno univocamente accertato il mancato rispetto, da parte di (...) - e, in forza del rapporto di immedesimazione organica, da parte delle persone fisiche dei suoi amministratori (signori (...)) - dell'obbligo istruttorio "basilare" di previa contestazione di addebiti relativi alla presunta condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal dott. (...), in forza di quanto previsto dall'art. 7, commi secondo, terzo e quinto, della l. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori): "2. *Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.* 3. *Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.* 5. *In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa*".

Nell'ordinanza del Giudice Unico del lavoro della fase accelerata ex art 1, comma 47, legge 92/2012 del 7.01.2015, nella sentenza del Giudice Unico del lavoro della fase di opposizione n. 201/2015 (v. art. 1, comma 51, l. n. 92/2012), nonché nella successiva sentenza adottata dalla Corte d'Appello di Bologna, sez. lavoro, della fase di reclamo, n. 2/2016, viene ricostruito il quadro normativo e richiamato il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale in ordine all'applicabilità delle garanzie procedurali di cui al citato art. 7 della legge n. 300/70 anche alla fattispecie del licenziamento per giusta causa del personale inquadrato nella categoria contrattuale dirigenziale. Le pronunce in discorso affermano, in modo pressoché identico, il seguente principio di diritto: "*Nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa - le garanzie procedurali dettate dalla legge n. 300/1970, art. 7, commi 2 e 3, devono trovare applicazione sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o in senso lato colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia. Dalla violazione di dette*

garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi logico-sistematici, oltre che giuridici, assegnare all'inosservanza delle garanzie procedurali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso”.

3.3. Anche il Collegio dei revisori di (...), nel verbale del 29 febbraio 2016, ha precisato sul punto che: *“Occorre osservare come, stante il vizio di procedura [n.d.r.: l'omessa, previa contestazione degli addebiti al dr. (...)], le Corti abbiano conseguentemente omesso di valutare la sussistenza della giustificatezza delle ragioni opposte dall'Ente a fondamento del proprio provvedimento di licenziamento, come esse dettagliatamente descritte nella delibera n. 27/2014”.*

3.4. La Procura ha dunque ritenuto che la condotta di omessa contestazione degli addebiti nei confronti del dott. (...) ha comportato, in chiave di nesso causale, l'impossibilità di accertare il merito della “giustificatezza” dei rilievi mossi nei confronti dell'ex direttore generale. Rilievi che il Tribunale di Rimini, nell'ordinanza fase accelerata del 7.01.2015, ha giudicato – *prima facie* – fondate: *“Nel caso di specie va detto che - esclusa alla luce della approfondita motivazione della delibera aziendale risolutoria dianzi riportata anche la sola astratta ipotizzabilità della fattispecie pure dedotta dal ricorrente del licenziamento ritorsivo/discriminatorio, che per la costante giurisprudenza di legittimità comporta l'invalidità del licenziamento solo quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante dello stesso (cfr. Cass. Sez. n. 17087/2011) - risulta pacifico in atti che la causa del provvedimento espulsivo sia da individuare nella accusa sicuramente grave rivolta da (...) di avere disatteso le linee di indirizzo gestionali assunte dall'Ente e travalicato le sue funzioni, assumendo inoltre condotte riottose ed oltraggiose nei confronti dei componenti del CDA, del Presidente e degli altri dirigenti dell'Ente. Senza entrare nel merito della effettiva responsabilità del dirigente che implicherebbe l'effettuazione di una complessa istruttoria incompatibile con il carattere sommario degli accertamenti della presente fase urgente di trattazione del procedimento, risalta peraltro in questa sede*

l'illegittimità del licenziamento ontologicamente disciplinare irrogato dalla datrice di lavoro senza previa contestazione dell'addebito in palese violazione della specifica normativa prevista in proposito dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 300/1970: garanzie procedurali queste ultime che secondo la giurisprudenza di legittimità risultano applicabili anche alla ipotesi di licenziamento del dirigente in tutti i casi nei quali il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso comportamenti suscettibili di fare venire meno la fiducia che è alla base di ogni proficua collaborazione lavorativa (Cass. Sezioni unite n. 7880/2007)”.

Evidenzia la Procura che se il comportamento gestorio del Consiglio di amministrazione dell'(...)fosse stato rispettoso della rituale instaurazione della procedura disciplinare nei confronti dell'ex direttore generale, sarebbe stato – poi – agevole accertare la plausibile fondatezza del recesso datoriale intimato per giusta causa, a fronte della condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal citato dott. (...); ne consegue, come corollario, che sarebbe stato scongiurato un oneroso esborso per l'erario a titolo risarcitorio e di spese di giudizio. (Nel senso che la violazione delle garanzie di contraddittorio si sia tradotta nella “non valutabilità delle condotte causative del recesso”, v. sentenza del Tribunale del lavoro di Rimini n. 201/2015 che richiama Cass. civ. SS.UU. n.7880/2007 e giurisprudenza conforme successiva).

3.5. Secondo la Procura, il comportamento concretamente tenuto dai membri del consiglio di amministrazione *pro tempore* di (...) (...), risulta connotato da dolo di gestione, alla luce della pacifica e non contestata in giudizio da parte di (...) censura di illegittimità – mossa dal ricorrente sig. (...) – del licenziamento per violazione delle garanzie procedurali ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

3.6. La Procura regionale cita poi l'art. 94, comma 4, del codice di giustizia contabile, secondo il quale: “*Il giudice può ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento*”; e ciò allo scopo di dimostrare l'ammissibilità e rilevanza, nei giudizi contabili, di tutte le prove riconosciute dal codice di rito (fatte salve alcune eccezioni) e anche le c.d. prove atipiche,

come, ad esempio, le sentenze provenienti da altri ordini giurisdizionali, con l'unico limite dell'adeguata motivazione.

3.7. Dall'esame delle predette pronunce del giudice ordinario la Procura ha individuato taluni "indici probatori gravi precisi e concordanti" ritenuti idonei a suffragare sia l'antigiuridicità delle condotte tenute sia il c.d. dolo di gestione o dolo contrattuale a ben precisi obblighi di servizio in capo ai componenti del consiglio di amministrazione di (...):

a) la violazione non di norme specialistiche o di dettaglio, bensì di un principio generale dell'ordinamento, quale quello che sancisce l'obbligo minimale della previa instaurazione del contraddittorio e del giusto procedimento ex art. 7, commi primo, secondo e terzo, l. n. 300/1970;

b) lo Statuto dei lavoratori costituisce, di per sé, una legge statale fondamentale, ossia una normativa che i convenuti non potevano ignorare nel gestire e attuare la procedura di licenziamento a carico del dott. (...);

c) la gravità della violazione derivante dalle omesse garanzie della procedura disciplinare come prescritte dall'art. 7, l. cit.;

d) l'univocità delle pronunce del Giudice del lavoro in merito alla patente violazione succitata, di cui ampi stralci sono stati sopra riportati;

e) il comportamento di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., di (...) in merito alla violazione delle cennate garanzie di contraddittorio e difesa;

g) il contegno processuale assunto da (...) (e dai componenti del consiglio di amministrazione pro tempore) avente valore confessorio di un atteggiamento doloso (di gestione o contrattuale) in ordine alla omessa instaurazione della rituale procedura disciplinare nei confronti del dott. (...) (essendo stata

omessa la comunicazione di contestazione di addebiti) con conseguente invalidità dell'atto di recesso posto in essere.

3.8. In via subordinata, la Procura regionale si sofferma ad evidenziare ulteriori indici di colpa grave in capo a membri dell'organo di amministrazione aziendale.

3.9. In merito alla quantificazione del danno cagionato all'(...) di Rimini la Procura ha identificato le seguenti voci:

a) indennizzo, pari ad otto mensilità di stipendio, a favore dell'ex Direttore, dott. (...), di euro 64.312,80, come da bonifico emesso della banca Malatestiana del 3.3.2015 da (...) al dott. (...), oltre a spese legali pagate da (...) per euro 3.405,50, oltre IVA e CPA (come certificato alla lett. c) del verbale del Collegio dei revisori di (...) del 29.2.2016) giusta sentenza Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Rimini e pubblicata il 07.01.2015;

b) indennizzo, pari a 25 mensilità, ed un conguaglio, comprensivo di interessi legali, di euro 136.933,75, come da bonifico emesso della banca Malatestiana del 20.1.2016 da (...) al dott. (...), oltre a spese legali in favore del legale del dott. (...) per un importo pari ad euro 8.970,00, oltre IVA e CPA, giusta sentenza Tribunale sez. lavoro di Rimini, pubblicata il 09.07.2015;

c) sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sez. lavoro, pubblicata il 07.01.2016 e passata in giudicato, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Rimini, con condanna dell'(...) di Rimini alle spese legali in favore del legale del dott. (...) per euro 5.175,00 oltre IVA e CPA.

Il danno c.d. indiretto all'erario è pertanto quantificato dalla Procura in euro 201.246,55 a titolo di risarcimento danni da licenziamento illegittimo del dott. (...), cui devono aggiungersi le spese legali dei tre gradi di giudizio del lavoro per un totale di euro 17.550,50, oltre IVA e CPA. Gli importi definitivamente corrisposti da (...) al legale del dott. (...) sono contenuti nel prospetto e nella

documentazione a supporto che si deposita, per complessivi euro 21.363,42 (inclusi IVA e CPA). Pertanto, il danno erariale indiretto complessivamente quantificato ammonta ad euro 222.609,97.

3.10. La Procura regionale propone la ripartizione in pari quote del predetto carico risarcitorio nei confronti dei signori (...), in quanto tutti operanti nella veste di consiglieri di amministrazione pro tempore dell'(...) di Rimini.

4. La difesa dei convenuti conclude chiedendo di: a) respingere tutte le domande avanzate con atto di citazione da parte della Procura in quanto infondate in fatto ed in diritto; b) accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti, e per gli effetti pronunciare sentenza di assoluzione da ogni responsabilità; c) in via subordinata, laddove e nella denegata ipotesi fosse dichiarata responsabilità dei convenuti alla produzione del danno erariale e con rispettosa riserva di gravame, rideterminare l'ammontare del presunto danno nei limiti di quanto indicato nell'invito a dedurre, e/o con esclusione di quanto corrisposto al dott. (...) a titolo di spese giudiziali liquidate nei provvedimenti giudiziali del Giudice del lavoro (in quanto spese derivanti dall'esercizio del diritto di difesa in giudizio), e comunque esercitando, per tutti i motivi esposti, il potere riduttivo dell'addebito; d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge.

4.1. Obietta la difesa dei convenuti che l'addebito che avrebbe *«radicato le presenti contestazioni di responsabilità amministrativa sulla base di un quadro indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza»*, si fonda unicamente e quasi "passivamente" sul contenuto dei provvedimenti giudiziali che hanno riguardato il recesso di cui si discute, tanto che l'atto di citazione rinviene all'interno di essi gli elementi sufficienti a ravvisare responsabilità erariale, finanche sotto il profilo doloso.

Secondo la difesa dei convenuti non si può ritenere che dalla mera dichiarazione giudiziale di invalidità del recesso possa discendere automaticamente responsabilità amministrativo-contabile di chi ha esercitato il potere di recesso, stante, non solo, la naturale immanenza della fisiologica alea del

giudizio, la quale attiene anche ai vizi procedurali ma anche per considerazioni più sistematiche in relazione all'esercizio del potere disciplinare da parte del soggetto pubblico, dato che, a partire dal d.lgs. n. 150/2009, in materia disciplinare delle P.A., sussiste l'obiettivo di "pressare" i soggetti competenti per incentivarli ad esercitare il potere, anche e soprattutto di recesso, nei confronti dei dipendenti con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, con sacrificio delle esigenze di buon andamento, efficienza e buona amministrazione. Peraltro, in tal modo, si farebbero gravare irragionevolmente sui titolari del potere disciplinare gli oneri derivanti dall'annullamento di un atto di recesso operato dal Giudice del lavoro, annullamento che può dipendere, in concreto, da una diversa interpretazione data dal Giudice ai fatti o alle norme e quindi, in definitiva, insito nell'alea del giudizio.

Quanto detto, naturalmente, vale, *a fortiori*, anche per l'onere risarcitorio riguardante il pagamento delle spese giudiziali, quantificate nell'atto di citazione in euro 17.550,50 oltre IVA e CPA, in lieve difformità rispetto a quanto ipotizzato nell'invito a dedurre, poiché anche detto onere, difatti, è totalmente dipendente dall'alea del giudizio, ed è conseguenza dell'esercizio del diritto di difesa dell'Ente, convenuto in un giudizio lavoristico.

4.2. Viene poi contestata la sussistenza, nella specie, del dolo la cui prova, secondo la Procura, deriverebbe dal contegno processuale di (...) di non contestazione della mancanza della lettera di addebito disciplinare, da cui deriverebbe, sempre secondo la Procura, la conclusione che (...) ((...), poi, non i singoli convenuti) avrebbe ammesso di aver tenuto la condotta consapevolmente o quantomeno accettando il rischio delle conseguenze derivanti dalla legge. In proposito, si controdeduce che dal contegno processuale di (...) si evince l'assenza della consapevolezza richiesta per la configurazione del dolo: l'omissione della contestazione non è avvenuta infatti nella consapevolezza dell'esercizio del potere disciplinare proceduralizzato dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, e dunque nella coscienza e volontà di violare una norma di legge ritenuta applicabile dalla giurisprudenza (peraltro nel silenzio della legge e del contratto collettivo e individuale), con conseguente previsione e volizione che tale condotta

omissiva avrebbe potuto determinare un danno all'ente pubblico economico. Sicché la Procura avrebbe dovuto provare che i dottori (...), nel momento dell'esercizio del recesso, fossero consapevoli della necessità, nel caso di specie, di far precedere il recesso da una formale contestazione, e dunque che gli stessi, pur di risolvere il rapporto con l'ex D.G., abbiano consapevolmente deciso di interrompere il rapporto violando la legge o accettando il rischio della illegittimità del recesso. Il che, tuttavia, secondo la difesa dei convenuti medesimi, nel caso di specie, non è.

Né, si potrebbe ricavare il dolo dei convenuti dalla mera non applicazione della norma, né dal fatto che nel giudizio lavoristico l'(...) non abbia contestato la violazione delle garanzie procedurali.

Ma nel caso di specie, non significa neppure questo, dato che, come detto, l'(...), nel giudizio lavoristico, ha sostenuto non trattarsi di un caso di licenziamento disciplinare e dunque ricompreso nell'alveo delle garanzie di cui all'art. 7, Stat. Lav., con applicazione, in particolare, della regola della previa contestazione degli addebiti, bensì di interruzione anticipata del rapporto di lavoro del massimo dirigente dell'azienda (il D.G., figura non necessaria e solo eventuale nell'organigramma dell'Ente), per ragioni dovute al venir meno del rapporto fiduciario.

Si evidenzia, ad ogni modo, che la stessa motivazione addotta dalla Procura a sostegno del "dolo di gestione" non appare convincente anche perché il presunto valore confessorio derivante dal contegno processuale di (...), circa l'omessa contestazione del vizio procedurale, non è affatto indice di dolo, ma semmai, solo di colpa (in quanto mero riconoscimento della sola "oggettiva" violazione di legge, non avente nulla a che vedere con l'intenzionalità e la volizione della condotta).

In ogni caso, si sostiene che, nella specie, non si evince affatto un'ipotesi di dolo contrattuale o *in adimplendo*, in quanto il recesso dell'Azienda è avvenuto, piuttosto, nella convinzione che l'art. 7 dello Statuto non trovasse applicazione al caso dell'interruzione *ante tempus* del contratto a tempo determinato del direttore generale.

4.3. Ciò detto sull'assenza di alcun profilo di dolo, la difesa dei convenuti sostiene l'assenza, nel caso di specie, anche della colpa grave, ipotizzata in via subordinata dalla Procura. Ed infatti, la violazione dell'art. 7 Statuto dei lavoratori, in relazione alla contestazione, è grave con riferimento alla tutela del lavoratore (essendo quella la *ratio* della norma statutaria), non con riferimento alla responsabilità erariale. Nell'ottica dello Statuto dei lavoratori, infatti, qualsiasi violazione, anche minima, in relazione al diritto di difesa del dipendente, è grave, ma solo a questi effetti. Ciò non significa, però, che la violazione della legge in questione sia riconducibile ad un comportamento connotato necessariamente da colpa grave, la quale attiene invece solo e unicamente all'elemento soggettivo, a prescindere dalla norma violata. Violazione grave, in sostanza, non equivale certo a colpa grave. I convenuti, in primo luogo, pur nella loro, all'epoca dei fatti, "posizione verticistica e manageriale", non sono (e non erano esperti) in materia giuslavoristica, né soprattutto conoscitori degli orientamenti giurisprudenziali. Al riguardo, si fa presente che la norma violata - ossia l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - non contiene espressi riferimenti alla risoluzione del rapporto dei dirigenti con contratto a tempo determinato, e che nulla al riguardo è detto nel contratto collettivo applicabile al caso di specie, come pure era stato evidenziato nella memoria di costituzione di (...) nella fase sommaria e di opposizione. Ebbene, seppure si è rivelato, all'esito del giudizio lavoristico, non corretto il procedimento seguito da (...) per la risoluzione del rapporto, sull'errato presupposto della natura non disciplinare del recesso, è agli atti che i convenuti non hanno agito con quell'assoluta leggerezza che pare emergere dall'atto di citazione della Procura, come è dimostrato dal fatto - come anche riconosciuto nell'invito a dedurre e nella citazione - che vi è stata un'attività di studio dei convenuti, riguardante l'esame delle norme di contratto collettivo applicabili, oltre che la materia della spettanza o meno dell'indennità di mancato preavviso il che smentirebbe quindi la *nimia negligentia* ipotizzata invece dall'intestata Procura. A ciò si aggiunga che l'accertamento sulla sussistenza o meno della colpa grave va condotto non *ex post*, ma sulla base delle valutazioni che attendibilmente erano possibili ed esigibili *ex ante*.

4.4. Si contesta inoltre che la Procura avrebbe disatteso il disposto di cui all'art. 67, comma 7, d.lgs. n. 174/2016 (*«Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni»*), in punto di quantificazione e determinazione del danno erariale imputato ai convenuti, poiché, nell'invito a dedurre notificato e datato 20 dicembre 2016, veniva fornita una quantificazione del danno "provvisoria" pari ad *«euro 136.664,70, in quanto importo indebitamente corrisposto, in forza delle motivazioni delle succitate pronunce giudiziali, a titolo risarcitorio, al dott. Franco (...), oltre a complessivi euro 17.505,00 a titolo di spese legali da soccombenza piena dell'azienda, con aggiunta di IVA e CPA»*; nell'atto di citazione, asseritamente "sciogliendo la riserva in merito alla quantificazione solo provvisoria indicata nell'invito a dedurre", il danno imputato diventa di gran lunga maggiore, essendo individuato in *«euro 201.246,55 a titolo di risarcimento danni da licenziamento illegittimo del dott. (...), cui devono aggiungersi le spese legali dei tre gradi di giudizio del lavoro per un totale di euro 17.550,50, oltre IVA e CPA. Gli importi definitivamente corrisposti da (...) al legale del dott. (...) sono contenuti nel prospetto e nella documentazione a supporto che si deposita, per complessivi euro 21.363,42 (inclusi IVA e CPA). Pertanto il danno erariale indiretto complessivamente quantificato ammonta ad euro 222.609,97»*.

Secondo la difesa dei convenuti, si tratterebbe di una notevole difformità tra danno indicato nell'invito a dedurre e danno indicato nell'atto di citazione che il Codice precluderebbe, anche se detto Codice di giustizia contabile non sanziona espressamente con la nullità della citazione il compimento delle ulteriori attività istruttorie dopo l'invito a dedurre in violazione dell'art. 67 (salvo ritenere integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 86, comma 6, o 87 d.lgs. 174/2016). Tuttavia, per non privare di significato la norma, si può sostenere, quantomeno, che tali ulteriori attività istruttorie non possano essere utilizzate nel giudizio e che dunque il danno contestato debba restare quantificato nei limiti di cui all'invito a dedurre, e cioè in euro 136.664,70, ed in euro 17.505,00 a titolo di spese legali da soccombenza piena dell'azienda, con aggiunta di IVA e CPA.

4.5. Da ultimo, la difesa dei convenuti fa presente che il danno quantificato dalla Procura appare insussistente o comunque non imputabile ai convenuti a titolo di danno erariale. Ed infatti, l'onere risarcitorio scaturito dalla vicenda giudiziaria relativa al recesso del dott. (...), al netto delle spese giudiziali, equivale a quanto l'ex D.G. avrebbe dovuto percepire sino alla naturale scadenza del contratto. Trattasi quindi di somme che l'Azienda avrebbe comunque dovuto pagare al dott. (...), e non quindi di un esborso di denaro ulteriore. Anzi, a ben vedere, l'onere risarcitorio è minore rispetto alle somme che il dott. (...) avrebbe percepito sino alla scadenza del contratto, essendo esclusa, ad esempio, la retribuzione di risultato.

4.6. Quanto all'onere riguardante le spese giudiziali, quantificate in sede di invito a dedurre in euro 17.505,00, e divenute in atto di citazione euro 17.550,50, neppure detto danno può essere imputato ai convenuti. Infatti, qualunque recesso espone l'ente a dover affrontare l'alea di un giudizio, e le relative spese. Nel caso di specie, le spese giudiziali corrisposte al dott. (...), peraltro non prevedibili nel momento della condotta addebitata ai convenuti, non derivano dal recesso in sé, ma dal giudizio lavoristico intercorso tra l(...) ed il dott. (...), giudizio a cui certo l'ente non poteva sottrarsi, anche alla luce del diritto di difesa a fronte di un contenzioso azionato dal lavoratore.

4.7. Infine, nell'ipotesi in cui le domande della Procura fossero ritenute fondate, si chiede espressamente l'esercizio del potere di riduzione in ragione dell'insussistenza di qualsiasi ipotesi dolosa per tutti i motivi già esposti nella presente comparsa, nonché del fatto che, come rilevato dalla stessa Procura nella sua ipotesi accusatoria, il Giudice del lavoro avrebbe ritenuto *prima facie* sussistente la giustificazione del recesso, con ciò dimostrando che i convenuti hanno agito, in buona fede, non certo per danneggiare l'ente, con l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro con l'ex D.G. a prescindere dall'interesse di (...) e nella consapevolezza di cagionare un tale danno, ma per il bene e nell'interesse esclusivo dell'ente amministrato e di quelli che ne hanno per legge la partecipazione, con l'intento di garantire efficienza e buon andamento, che rischiavano di essere irrimediabilmente sacrificati a fronte

delle condotte imputate al dott. (...) (si veda, al riguardo, Corte conti Puglia, sez. giur., 23 dicembre 2014, n. 732, richiamata dalla Procura, che ha esercitato il potere direttivo a fronte di un comportamento *«maldestro, imperito e negligente, sì da compromettere anche il conseguimento delle finalità perseguite»*, e *«nondimeno, effettivamente ispirato dall'intento, che costituisce motivo di particolare valore morale e sociale (cfr. art. 62 n.1 c.p.), di perseguire l'effettivo o presunto interesse»* dell'ente *«attraverso allontanamento dal servizio di un dipendente cui, a torto o a ragione»*, si *«riteneva di addebitare, in tutto o in parte»*, una condotta contraria all'interesse dell'Ente).

5. Va preliminarmente respinta l'eccezione sollevata dalla difesa dei convenuti circa la ritenuta violazione dell'art. 67, comma 7, d.lgs. n. 174/2016 (cfr. precedente punto 5.4.), in quanto, secondo l'orientamento che qui si intende confermare, va escluso che debba esistere una piena ed assoluta corrispondenza tra invito e citazione, quasi a configurare la citazione come una sorta di "fotocopia" dell'invito (Corte conti, Sez. riunite, sentt. n 14 e n. 7/1998). Variabilità e differenziazione tra i due atti che, però, debbono essere mantenute entro limiti ben precisi, individuati nel riferimento al "quadro generale" della fattispecie dannosa, quadro che "deve essere rispettato nella sua essenza tipica di modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata", con la conseguenza che la violazione dell'obbligo, che la citazione mantenga una corrispondenza - entro i limiti anzidetti - con l'invito, va ravvisata "solo allorquando il contenuto della citazione decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della *causa petendi e petitum* tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi".

In tal caso, mancata corrispondenza e mancanza dell'atto vengono ad equivalersi e non può che sortirne lo stesso effetto paralizzante per il prosieguo del processo, fermo rimanendo che questa valutazione è rimessa al giudice e da questo è condotta in ossequio al criterio del caso per caso.

5.1. Evenienza che nella specie non sussiste poiché la citazione dei convenuti mantiene comunque

una corrispondenza con l'invito a dedurre.

Invero, l'art. 5 comma 1 del d.l. 453/93 tutela, in collegamento ed in attuazione degli artt. 24 ed 11 della Costituzione, la possibilità del soggetto presunto responsabile di difendersi di fronte alla prospettazione di addebiti di responsabilità da parte della Procura contabile. In ragione di tale finalità la giurisprudenza ha individuato ipotesi di inammissibilità o nullità della citazione nei casi in cui essa non corrispondesse in tutto o in parte alle contestazioni contenute nell'invito, proprio perché è inammissibile che possano essere portate in giudizio contestazioni sulle quali la parte convenuta non ha potuto esercitare previamente, in fase stragiudiziale, come previsto dall'art. 5 su richiamato, il suo diritto di difesa. Tuttavia la regola della corrispondenza tra invito e citazione non può essere interpretata nel senso che qualunque integrazione o correzione contenuta nell'atto di citazione, entro gli stretti limiti delle contestazioni in fatto e in diritto già comunicate con l'invito a dedurre, debba essere considerata viziante e impeditiva della azione, ma deve essere interpretata, appunto, in maniera funzionale allo scopo che la norma persegue (Corte conti, Sez. Lazio, sent. n. 1810/2009).

5.2. Nella presente fattispecie, nell'invito a dedurre sono contenuti tutti i capi di responsabilità successivamente costituenti punti della domanda nell'atto di citazione e sono contenute le medesime ragioni di diritto e di fatto pedissequamente trasposte poi nell'atto di citazione. Pertanto, anche a fronte della "provvisoria" quantificazione del danno contenuta nell'invito a dedurre la prospettazione di responsabilità contenuta nell'invito rimane del tutto circoscritta e ricostruibile dagli invitati non solo nelle ragioni di fatto e diritto a base della futura pretesa risarcitoria ma anche nel *quantum*, essendo esso ricavabile *per relationem* (v. precedente punto 3.9.) a quanto è stato effettivamente speso dal Comune ivi incluse le spese legali maturate nel corso dei giudizi citati innanzi al Giudice del lavoro.

6. Nel merito, la domanda attorea merita accoglimento come dalla motivazione che segue.

6.1. Va premesso che la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 2/2016, passata in cosa

giudicata, nel rigettare il reclamo presentato dall'(...) avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 201/2007, ha affermato che la risoluzione per giusta causa, con effetto immediato, del contratto di lavoro a tempo determinato con il Direttore Generale (...) Franco (già Direttore Generale dell'(...) della Provincia di Rimini a decorrere dal 1.2.2006, conferitogli per il quinquennio 1.2.2006 – 1.9.2011, con delibera n. 16/2006, e rinnovato per un ulteriore quinquennio fino al 30.8.2016, con delibera n. 35/2011), intimatagli dal Consiglio di Amministrazione dell'(...) con delibera n. 27 del 8.8.2014, composta dai convenuti, avesse natura di licenziamento ontologicamente disciplinare; donde, stante la ritenuta *“inosservanza delle garanzie di cui all'art. 7, commi 2 e 3, St. Lav. per non aver la datrice di lavoro contestato l'addebito”* l'accoglimento della *“domanda del dirigente licenziato volta ad ottenere il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto, pari ad euro 136.664,70, somma lorda corrispondente alla retribuzione mensile dell'opponente di euro 8.039,10 per le 25 mensilità intercorrenti dalla data del licenziamento (8.8.2014) alla data di scadenza del contratto a termine (30.8.2016), decurtate tuttavia le 8 mensilità già corrisposte da (...) in esecuzione della opposta ordinanza, come riconosciuto dallo stesso opponente all'udienza dell'11 giugno 2015 [...]”*.

6.2. Sulla base di quanto precede, sussistono tutti i presupposti e gli elementi per la condanna, a favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna ((...)) di Rimini, dei signori (...), della somma complessiva di euro 222.609,97, con la richiesta di ripartizione in pari quote del carico risarcitorio: a) la sussistenza del rapporto di servizio con l'(...) - rientrante (cfr. precedente punto 3.1.) nel novero degli enti pubblici economici per i quali sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (Cass. n. 3367/2007) - in considerazione della loro qualità di consiglieri di amministrazione *pro tempore* dell'(...) di Rimini, che resero la delibera n. 27 del 8.8.2014; b) il danno pari alla condanna dell'(...) derivante dalle citate sentenze del Giudice del lavoro ad euro 201.246,55 a titolo di risarcimento danni da licenziamento illegittimo del dott. (...), cui devono aggiungersi le spese legali dei tre gradi di giudizio del lavoro per un totale di euro 17.550,50, oltre IVA e CPA; c) il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso; d) l'elemento soggettivo (su cui, *infra*,

punto 7.6.).

6.3. In particolare, in ordine alla sussistenza del danno deve ritenersi che la condanna dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori discende proprio dalla mancata osservanza, da parte del Consiglio di amministrazione dell'(...), delle garanzie di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, come riconosciuto dal Giudice del lavoro nelle sentenze sopra citate.

6.4. Circa il danno "indiretto", quantificato in euro 201.246,55, risulta esaustivo quanto contestato dalla Procura e riportato al precedente punto 3.9., tenuto conto che detto importo risulta essere stato corrisposto al dott. (...) in mancanza di alcuna controprestazione lavorativa dello stesso - e dunque di alcuna effettiva utilità per l'Azienda -, essendo intervenuto il suo licenziamento, come si è visto, in modo illegittimo in carenza del rispetto dei prescritti obblighi procedurali di previa contestazione degli addebiti stabiliti dalla basilare normativa di cui al citato art. 7 dello Statuto dei lavoratori applicabile anche alle unità di personale dirigenziale.

6.5. A tale voce di danno va sommato l'importo dovuto dall'(...) a titolo di spese di giudizio (euro 17.550,50, oltre IVA e CPA), in quanto il rimborso delle spese legali rappresentano una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c. (Cass., ord. n. 2644/18).

6.6. Sussiste, inoltre l'elemento soggettivo della colpa grave, per le persuasive controdeduzioni esposte dalla difesa dei convenuti (v. precedente punto 4.2.) circa la mancanza di intenzionalità degli incolpati circa la violazione del predetto obbligo procedurale dettato in caso di licenziamento ontologicamente disciplinare, avendo i componenti del Consiglio di amministrazione, qui convenuti, disatteso la basilare garanzia stabilita dallo Statuto dei lavoratori ed estesa oramai per giurisprudenza consolidata (Corte cost. n. 204/1982; Cass. n. 7880/2007) in tutte le ipotesi di licenziamento, qual è - come si è visto (punto 2.3.) - anche quella in esame; né vale a comprovare il contrario il riferimento contenuto negli allegati 5 e 6 all'atto di costituzione nel presente giudizio, trattandosi di atti uniti alle memorie

difensive presentate innanzi al Giudice del lavoro e non documenti attestanti una previa approfondita attività di studio da parte dei convenuti circa la non applicabilità nella specie delle predette garanzie procedurali a favore del lavoratore soggetto a procedimento di licenziamento ontologicamente disciplinare, che avrebbe guidato *ex ante* la condotta tenuta dai componenti del Consiglio di amministrazione.

6.7. Va peraltro accolta la richiesta formulata, in via subordinata dai convenuti, dell'esercizio da parte del Collegio del potere di riduzione dell'addebito.

In effetti, il Giudice del lavoro, con le sentenze sopra citate, accogliendo solo parzialmente il ricorso del (...), ha escluso il carattere discriminatorio/ritorsivo del licenziamento in questione, così rigettando la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro avanzata in via principale dal ricorrente; per contro, *“senza entrare nel merito della effettiva responsabilità del dirigente”*, ha accertato la violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 7, St. Lav., per essere stato il licenziamento irrogato senza previa contestazione dell'addebito.

Da quanto precede risulta dunque evidente che i convenuti hanno agito con l'intento, dal loro punto di vista, di garantire efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa dell'(...), che rischiava di essere irrimediabilmente sacrificata a fronte delle condotte contestate al dott. (...); sicché, il Collegio ritiene sussistente il presupposto per l'esercizio del potere riduttivo a fronte di un comportamento comunque *«maldestro, imperito e negligente, sì da compromettere anche il conseguimento delle finalità perseguite»*, e *«nondimeno, effettivamente ispirato dall'intento, che costituisce motivo di particolare valore morale e sociale (cfr. art. 62 n.1 c.p.), di perseguire l'effettivo o presunto interesse»* dell'Azienda *«attraverso l'allontanamento dal servizio di un dipendente cui, a torto o a ragione»*, si *«riteneva di addebitare, in tutto o in parte»*, una condotta contraria all'interesse dell'Azienda medesima (cfr. in senso analogo, Corte conti, sez. Puglia, n. 732/2014).

Per le ragioni che precedono, il Collegio ritiene di ridurre il danno alla somma di euro 30.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria.

7. Conclusivamente, i convenuti in qualità di componenti del Consiglio di amministrazioni che resero la delibera n. 27/2011, devono essere condannati in parti uguali (art. 1, comma 1-*quater*, l. n. 20/1994) al risarcimento, a favore dell'(...), della complessiva somma di euro 30.000,00.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 788,60 (settecentottantotto/60).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione

accoglie, come da motivazione, la domanda attorea nei confronti dei signori (...) e li condanna al pagamento, in favore dell'(...), a titolo di risarcimento danno erariale, della somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), comprensiva di rivalutazione monetaria. Interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 788,60 (settecentottantotto/60).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2018.

L'estensore

Il Presidente

f.to Marco Pieroni

f.to Donato Maria Fino

Depositata in Segreteria il 26 marzo 2018

Il Direttore di Segreteria

f.to Lucia Caldarelli